



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

**COLLEGATO LAVORO E LEGGE DI BILANCIO: NOVITA' 2025
"LE MISURE PER LE LAVORATRICI MADRI: DECONTRIBUZIONE PER LE
LAVORATRICI CON FIGLI, CONGEDI PARENTALI, BONUS NIDO E NUOVE NASCITE"**

*Convegno di formazione professionale continua
10.02.2025*

Dott. Maria Anna Circelli

Fonti

- *Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2025(vigente dall'1.01.2025), e la Legge 12 dicembre 2024, n. 203, recante Disposizioni in materia di lavoro, nota anche come Collegato lavoro (vigente dal 12.01.2025);*
- Circ. INPS 14 febbraio 2020, n. 27 + messaggio 2 marzo 2023, n. 889 + messaggio 11 marzo 2024, n. 1024 – bonus asili nido
- D.L. 105/2022 – Congedi Parentali
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213, Legge di Bilancio 2024
- Circolare INPS 31.01.2024, N. 27
- Messaggio INPS 31.01.2025 n. 401 e comunicato Stampa del 4.02.2025

Decontribuzione per le lavoratrici con figli

- Legge Bilancio 2024-articolo 1 comma 180: **esonero totale** dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici **madri di tre o più figli**, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, valido **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**.

Esonero: fino a 3.000 euro annui, applicabile solo alle **lavoratrici con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, escludendo i rapporti di lavoro domestico.

- Legge Bilancio 2024-articolo 1 comma 181: estende l'esonero di cui sopra, in via sperimentale – **per l'anno 2024** – alle lavoratrici madri **con due figli** fino al compimento del 10° anno del figlio più piccolo.
CESSATA APPLICAZIONE AL 31.12.2024

Esonero contributivo lavoratrici con 3 figli (3° <18 anni) – SPECIFICA ART. 1 COMMA 180 L.B. 2024

- L'esonero riguarda le lavoratrici che, fino al 31 dicembre 2026, abbiano i requisiti richiesti dall'art.1, comma 180, Legge di Bilancio 2024.
- In considerazione dell'espressa previsione dell'efficacia temporale della suddetta misura fino al 31 dicembre 2026, la stessa può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l'affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026. In tali ipotesi, la decontribuzione in trattazione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione dell'evento.
- Modalità di fruizione – rinvio alla Circ. INPS 31.01.2024 , n. 27

Esonero contributivo lavoratrici con figli-**novità**

Legge Bilancio 2025 - articolo 1, commi 219 e 220,:

parziale esonero contributivo per le **lavoratrici madri di due o più figli**, a condizione che il reddito non superi i 40.000 euro annui. Questo esonero sarà valido fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e non sarà cumulabile con l'esonero previsto dalla legge di bilancio 2024.

Esonero contributivo lavoratrici con figli-*specifiche*

- Comma 219 – specifiche:

a) lavoratrici *madri di due o più figli*;

b) *limite di reddito annuo, pari a 40mila euro*;

c) *non solo dipendenti (lavoro a tempo indeterminato e determinato con esclusione lavoro domestico), ma anche autonome iscritte all'INPS anche gestione separata (escluso regime contabile e fiscale forfetario)*;

d) *l'esonero contributivo (IVS); misura: attesa nuovo decreto ministeriale – al momento esonero sospeso*;

e) *spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo*;

f) *a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo*;

g) *per gli anni 2025 e 2026, l'esonero non spetta alle lavoratrici beneficiarie di cui all'art.1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213*;

Congedi parentali

- Legge Bilancio 2025 - articolo 1, commi 217 e 218:
l'indennità del congedo parentale (c.d. congedo di maternità o paternità facoltativo) viene aumentata per i genitori che terminano il congedo obbligatorio dopo il 31/12/2024 all'80% della retribuzione per un periodo massimo di 3 mesi e fino ai sei anni del bambino.

Congedi Parentali: **specifiche**

Il congedo parentale ferme restando tutte le altre condizioni, sarà indennizzato nella misura dell'80% (RMG) per 3 mesi.

- coloro che, avendo esaurito il congedo obbligatorio nel corso del 2024, avrebbero avuto diritto nel 2025 al secondo mese indennizzato al 60%, potranno fruire dell'indennità maggiorata all'80% per entrambi i mesi loro spettanti;
- coloro che terminano il congedo obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2025, avranno diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzato nella misura dell'80% della RMG.

Occorre ricordare che i limiti di uno, due o tre mesi sono per entrambi i genitori lavoratori dipendenti.

I genitori potranno distribuire tra loro la fruizione di questi 3 mesi complessivi, godendone anche contemporaneamente. I mesi maggiorati sono detratti dai 3 mesi spettanti a ciascun genitore e non "cedibili" all'altro.

- Memo D.L.105/2022:
 - astensione fino a 12 anni del bambino;
 - genitori adottivi e affidatari;
 - particolarità (congedi orari ad esempio);
 - Domanda va presentata prima dell'inizio del congedo, pena perdita del diritto

Congedi Parentali: **specifiche**

Tabelle riepilogative

Genitori con congedo obbligatorio (maternità o paternità) terminato nel corso del 2023.

Percentuale applicabile solo per l'anno 2023

Periodo	indennizzo	Limite d'età	Ulteriori condizioni
1 mese	80%	6 anni	Solo per i mesi spettanti a ciascun genitore
8 mesi	30%	12 anni	
Ulteriori mesi fino al limite massimo di 10 o 11 mesi	30% *	12 anni	* Solo in caso di reddito del richiedente, inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione

Genitori con congedo obbligatorio (maternità o paternità) terminato dopo il 31 dicembre 2023 (nell'anno 2024).

Periodo	indennizzo	Limite d'età	Ulteriori condizioni
2 mesi	80%	6 anni	Solo per i mesi spettanti a ciascun genitore
7 mesi	30%	12 anni	
Ulteriori mesi fino al limite massimo di 10 o 11 mesi	30% *	12 anni	* Solo in caso di reddito del richiedente, inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione

Genitori con congedo obbligatorio (maternità o paternità) terminato dopo il 31 dicembre 2024 – dal 1° gennaio 2025

Periodo	indennizzo	Limite d'età	Ulteriori condizioni
3 mesi	80%	6 anni	Solo per i mesi spettanti a ciascun genitore
6 mesi	30%	12 anni	
Ulteriori mesi fino al limite massimo di 10 o 11 mesi	30% *	12 anni	* Solo in caso di reddito del richiedente, inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione

Congedi Parentali: **specifiche**

Termine del congedo obbligatorio	Mesi di elevazione	Misura
Successivamente al 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023	UNO	
Dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024	DUE	80%
Dal 1° gennaio 2025	TRE	

Bonus asilo nido

Legge Bilancio 2025, Art. 1, comma 210, viene:

- precisato, in relazione ai requisiti, che l'assegno unico universale non deve essere incluso nella determinazione dell'ISEE;
- eliminato il requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore a 10 anni per l'incremento dell'importo fino massimo 2.100 euro potendo lo stesso raggiungere i 3.600 euro massimo annui.

Bonus asilo nido: **specifiche**

Circ. INPS 14 febbraio 2020, n. 27 + messaggio 2 marzo 2023, n. 889 + messaggio 11 marzo 2024, n. 1024.

- Il Bonus asilo nido e per forme di assistenza domiciliare è il contributo economico che lo Stato offre alle famiglie per i figli, fra 0 e 3 anni, che:
 - frequentano un asilo nido pubblico o privato;
 - necessitano di assistenza domiciliare perché affetti da gravi patologie croniche.
- Il contributo è erogato sotto forma di **rimborso** per il pagamento delle rette e può essere richiesto all'INPS entro il 31 dicembre 2025.
- L'importo del bonus erogato varia in base all'ISEE (minorenni ove occorra) presentato, prevedendo:
 - massimo € 3.000/anno per le famiglie con Isee inferiore a € 25.000;
 - massimo € 2.500/anno per le famiglie con Isee fra € 25.001 e € 40.000;
 - massimo € 1.500/anno per le famiglie con Isee superiore a € 40.000.

Bonus asilo nido: **specifiche**

Elevazione dell'importo di euro 2.100

Ante Legge di Bilancio 2025

- Figli nati a **decorrere dal 1° gennaio 2024**;
- Nuclei familiari con un valore dell'ISEE **fino a 40 mila euro**;
- Nuclei in cui **sia già presente** almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni; (REQUISITO ABOLITO DAL 1° GENNAIO 2025)

Ne consegue, post Legge Bilancio 2025:

- **3.600 euro** con ISEE (minorenni) in corso di validità fino a 40 mila euro (Bonus Nido maggiorato);
- **1.500 euro** con ISEE (minorenni) superiore a 40 mila euro (Bonus Nido non maggiorato).
- L'importo massimo di 1.500,00 euro spetta altresì nelle ipotesi di:
- assenza di ISEE minorenni;
- ISEE recante omissioni e / o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e / o dei dati reddituali auto-dichiarati;
- ISEE discordante.

Bonus nuove nascite

L. B. Art. 1, commi 206 e 208

- Per incentivare la natalità viene riconosciuto, per ogni figlio nato o adottato o affidato dal 01/01/2025, un contributo *una tantum* esente di importo pari a 1.200,00 euro.
- Il contributo è riconosciuto a tutti i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea e ai cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno di Lungo Periodo o per lavoro con durata superiore a 6 mesi. Almeno un genitore deve avere residenza in Italia.
- Requisito fondamentale è: Isee familiare non superiore a 40.000 euro annui (non include le somme ricevute con Assegno Unico). La somma viene erogata entro il mese successivo alla nascita/adozione/affido e non va ad influire sul reddito complessivo dei familiari che ne beneficiano.
- Il bonus è destinato a tutti anche lavoratori autonomi o disoccupati.
- Trattasi di una «carta prepagata per i nuovi nati» per acquisto prodotti per l'infanzia presso esercizi convenzionati. Validità 3 anni.
- Domanda in sito INPS o presso CAF.